



COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Provincia di Pavia

N. 12 Reg. Delib.
del 26/04/2023

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **dieci** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>CARTANI' Ivana Maria</i>	<i>Presidente</i>	Si
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Si
<i>LAMBERTI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>CAMPARI Daniele</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>GALLOTTI Luigi Angelo</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>FABBIAN Daniela</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>MARIANI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>CERVONE Felice</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>ARADORI Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	Si
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Ivano Cosimo EPIFANI.

La Signor **CARTANI' Ivana Maria**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

Premesso che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC, a eccezione della TARI;
- c) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- d) la Deliberazione dell'ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio compreso tra gli anni 2022 e 2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- e) l'art. 6 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) richiama il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento all'applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso di TARI presuntiva;
- f) la Determina dell'ARERA 04 novembre 2021 2/2021 – DRIF ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- g) l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 7 della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che in Regione Lombardia non essendo stati costituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali, non esistono gli Enti di Governo degli ATO e che, quindi, i Comuni esercitano le funzioni previste dall'art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per le finalità previste dalla normativa emanata dall'ARERA in materia di TARI;

Atteso che il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti in raccolta, trasporto e trattamento secondo il modello dell'*in house providing* alla A.S.M. pavia S.p.A. (di seguito "gestore") e che è stato stipulato un apposito contratto di servizio che disciplina gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi per il gestore;

Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell'art. 1372, comma 1, primo periodo, del codice civile;

Richiamata Integralmente la deliberazione consiglio comunale n. 11 del 31/05/2022 avente per oggetto “Approvazione del piano economico finanziario della TARI per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025

Dato atto che nella richiamata deliberazione l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF nella seguente misura e non riconosce ad

ASM Pavia s.p.a.

Anno 2022 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 13.493,00

Anno 2023 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 12.633,00

Anno 2024 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 10.368,00

Anno 2025 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 8.239,00

VISTO il piano economico finanziario anno 2023 per le fasi gestionali di competenza del Comune, secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e degli altri atti dell'ARERA in materia di TARI;

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune rispettivamente per le fasi gestionali di competenza di ciascuno;

Dato atto che, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif spetta all'Ente territorialmente competente la scelta dei parametri riferiti allo *sharing* dei ricavi per la cessione dei rifiuti e al limite di crescita tariffaria;

Esaminato il piano economico finanziario complessivo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4.6, della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*;

CONSIDERATO CHE L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF nella seguente misura

ASM Pavia s.p.a.

Anno 2022 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 13.493,00

Anno 2023 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 12.633

Anno 2024 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 10.368

Anno 2025 TOTALE COSTI FISSI NON RICONOSCIUTI € 8.239

Dato atto che non si verifica per l'anno 2023 lo sfioramento del limite di crescita tariffaria;

vista la validazione del piano economico finanziario elaborata dalla Società STAT

Preso atto che l'art. 8, comma 8.1, della Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, stabilisce che *“L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

Riservatasi, quindi, la facoltà di aggiornare successivamente i piani economico finanziari degli anni 2024 e 2025 sulla base del provvedimento che sarà emanato in materia dall'ARERA;

Preso atto che l'art. 4, comma 4.5 della Delibera dell'ARERA 363/2021/R/rif, stabilisce che *“In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2”*.

Preso atto che l'art. 7, comma 7.5, della Delibera dell'ARERA 363/2021/R/rif, inoltre, prevede che *«Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”»*.

Preso atto che l'art. 6, comma 6.1, del MTR-2, dispone che *“In ciascun anno $a=\{2022,2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti: l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente; i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99”*;

Ritenuto, quindi, di dovere approvare le tariffe della TARI dell'anno 2023;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote*

della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Preso atto, quindi, che per la norma riportata sopra, il termine ultimo per l’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è quella fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 *sexiesdecies*, del D.L. 228/2021, “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;

Rilevato, quindi, che la lettura sistematica dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell’art. 3, comma *sexiesdecies*, del D.L. 228/2021, porta a concludere che nell’anno 2022, il piano finanziario e le tariffe della TARI devono essere approvate entro il 31 maggio 2022;

Dato atto che l’art. 3, comma 5 *quinquies*, del D.L. 228/2021 stabilisce che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i coefficienti previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche consentono di ottenere riparto della TARI

Dato atto che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI, del piano economico finanziario per l’anno 2023 e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le tariffe:

1) utenze domestiche

nucleo familiare	tariffa fissa al m ²	tariffa variabile
1 componente	€ 0,43158	€ 59,09600...
2 componenti	€0,49180 ...	€ 106,37279...
3 componenti	€0,53195 ...	€120,55583 ...
4 componenti	€ 0,58213...	€132,96599 ...
5 componenti	€ 0,62228...	€174,33319 ...
6 o più componenti	€ 0,65239...	€203,881190 ...

2) utenze non domestiche

n.	descrizione categoria	Quota fissa €/m ²	Quota variabile €/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€0,23046...	€0,75383...
2	Campeggi, distributori carburanti	€0,36151...	€0,99927...
3	Stabilimenti balneari	€0,28469 ...	€ 0,54521...
4	Esposizioni, autosaloni	€0,19431 ...	€0,62235 ...
5	Alberghi con ristorante	€0,60101 ...	€1,54273...
6	Alberghi senza ristorante	€0,411223 ...	€1,22717 ...
7	Case di cura e riposo	€0,45189...	€1,37092 ...
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€0,51064 ...	€1,63038...
9	Banche ed istituti di credito	€0,26210...	€0,78890 ...
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	€ 0,50160 ...	€1,40248

	cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€0,68687...	€2,335792...
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,46997...	€1,49014 ...
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€0,52419...	€1,66194...
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€0,38863...	€1,31483...
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€0,49256...	€1,50767
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€3,35302...	€4,999634...
17	Bar, caffè, pasticceria	€2,83787...	€4,61065...
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€1,07550 ...	€ 3,42731
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€1,17943...	€2,85755...
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€4,71773 ...	€7,88895...
21	Discoteche, night club	€0,45189 ...	€ 2,35792

Considerati, inoltre:

- a) l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- b) l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- c) l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- d) l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero*

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- e) l'art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- f) l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o Città metropolitana;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

Presenti n. 10votanti, di cui voti favorevoli 10 resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di dare atto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 11/2022 è stato approvato per il periodo 2022-2025:
 - il piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., **con le detrazioni apportate nel piano economico finanziario complessivo;**
 - la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A.;
 - il dettaglio tecnico redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A.;
 - il dettaglio dei CQ preventivi redato dalla A.S.M. Pavia S.p.A.;
 - il dettaglio degli investimenti redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A.;
 - il piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. Pavia S.p.A. e dal Comune,;
 - la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario di competenza del Comune di Sant'Alessio con Vialone, in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente territorialmente competente,
3. di approvare le seguenti tariffe della TARI per l'anno 2023:

3) utenze domestiche

nucleo familiare	tariffa fissa al m²	tariffa variabile
1 componente	€ 0,43158	€ 59,09600...
2 componenti	€0,49180 ...	€ 106,37279...
3 componenti	€0,53195 ...	€120,55583 ...
4 componenti	€ 0,58213...	€132,96599 ...
5 componenti	€ 0,62228...	€174,33319 ...
6 o più componenti	€ 0,65239...	€203,881190 ...

4) utenze non domestiche

n.	descrizione categoria	Quota fissa €/m ²	Quota variabile €/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€0,23046...	€0,75383...
2	Campeggi, distributori carburanti	€0,36151...	€0,99927...
3	Stabilimenti balneari	€0,28469 ...	€ 0,54521...
4	Esposizioni, autosaloni	€0,19431 ...	€0,62235 ...
5	Alberghi con ristorante	€0,60101 ...	€1,54273...
6	Alberghi senza ristorante	€0,411223 ...	€1,22717 ...
7	Case di cura e riposo	€0,45189...	€1,37092 ...
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€0,51064 ...	€1,63038...
9	Banche ed istituti di credito	€0,26210...	€0,78890 ...
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,50160 ...	€1,40248
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€0,68687...	€2,335792...
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,46997...	€1,49014 ...
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€0,52419...	€1,66194...
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€0,38863...	€1,31483...
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€0,49256...	€1,50767
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€3,35302...	€4,999634...
17	Bar, caffè, pasticceria	€2,83787...	€4,61065...
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€1,07550 ...	€ 3,42731
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€1,17943...	€2,85755...
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€4,71773 ...	€7,88895...
21	Discoteche, night club	€0,45189 ...	€ 2,35792

4. di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
5. di fissare, per l'anno 2023, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
 - 1) prima rata entro il 30/09/2023;
 - 2) seconda rata entro il 30/11/2023;
 - 3) terza rata entro il 31/01/2024
 - 4) rata unica con pagamento in un'unica soluzione entro il 30/09/2023.
6. di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
7. di dichiarare il presente atto con separata votazione, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i., per procedere immediatamente con gli atti conseguenti, con voti unanimi favorevoli .

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
(CARTANI' Ivana Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ivano Cosimo EPIFANI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2023

Sant'Alessio con Vialone, li 04/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ivano Cosimo EPIFANI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE